

DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014
369/2014/R/GAS

APERTURA DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI STOCCAGGIO E DEFINIZIONE DEL VALORE DEL CORRISPETTIVO CV^{OS}, PER IL PERIODO 1 APRILE 2015 – 31 DICEMBRE 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RTSG);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 6 febbraio 2014, 44/2014/R/GAS (di seguito: DCO 44/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 23.1, lettera c), della RTTG ha istituito il corrispettivo unitario variabile CV^{OS}, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, del conguaglio dei costi di ripristino e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
- ai sensi dell'articolo 10bis, della RTSG, il corrispettivo CV^{OS} alimenta il "Conto

- oneri stoccaggio” istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;
- con il DCO 44/2014/R/gas, nell’ambito della consultazione relativa alla definizione delle modalità di allocazione delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2014/2015, ha anche espresso propri orientamenti in materia di applicazione del corrispettivo CV^{os} prospettandone l’applicazione nel solo periodo invernale;
- nell’ambito della consultazione è stata rappresentata l’esigenza che il valore e le relative variazioni del corrispettivo CV^{os} siano fissate con congruo anticipo rispetto alla loro applicazione con l’obiettivo di ridurre le incertezze per gli operatori connessi, in ragione del fatto che il corrispettivo CV^{os} si applica ai quantitativi di gas immessi in rete, anche agli effetti delle predette variazioni sui prezzi del mercato all’ingrosso e sull’equilibrio dei contratti già conclusi; pertanto molti operatori hanno evidenziato l’opportunità di una più ampia riforma della disciplina del corrispettivo CV^{os} che ne preveda l’applicazione ai quantitativi di gas prelevati dal sistema nazionale di trasporto;
- la deliberazione 85/2014/R/gas ha, tra l’altro, definito la valorizzazione del corrispettivo CV^{os} per il periodo 1 ottobre 2014 – 31 marzo 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento volto ad approfondire l’opportunità e la possibilità di applicare in luogo del corrispettivo CV^{os} e per le medesime finalità, un corrispettivo unitario variabile ai quantitativi prelevati dal sistema nazionale di trasporto e a definirne, nel caso, le relative modalità;
- definire la valorizzazione del corrispettivo CV^{os} per il periodo successivo al 31 marzo 2015, in linea con gli orientamenti espressi nel DCO 44/2014/R/gas, sino ad una data che ne consenta la valorizzazione con congruo anticipo, ove in esito al procedimento avviato con il presente provvedimento risulti opportuno mantenerne l’applicazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato ad approfondire l’opportunità e la possibilità di applicare in luogo del corrispettivo CV^{os} di cui al comma 23.1, lettera c), della RTTG (di seguito: corrispettivo CV^{os}) un corrispettivo variabile unitario ai quantitativi prelevati dal sistema nazionale di trasporto e a definirne, nel caso, le relative modalità;
2. di pubblicare, nell’ambito del procedimento, uno o più documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
4. di prevedere che il valore del corrispettivo CV^{os} sia posto pari a 0 €/Smc per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni